Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2018/57/0566 del 23/10/2018

Oggetto: LLPP OPI 2017/023 PARCHEGGI VARI DI QUARTIERE ANNO 2017. NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL NODO VIARIO DEL BASSANELLO. RIMOZIONE CISTERNE INTERRATE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 135.300,00 (CUP: H99J17000020004 - CIG: 7666454DF7). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM
Lavori Pubblici

PREMESSO che

- con delibera di G.C. n. 205 del 08/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Parcheggi vari di quartiere anno 2017. Nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello", dell'importo complessivo di € 500.000,00, da finanziarsi con fondi propri, tra le cui somme a disposizione, sono stati previsti anche i lavori per la rimozione delle cisterne interrate e la messa in sicurezza del sito;
- con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0096 del 23/05/2018 è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori principali, pari ad € 171.279,92, di cui € 10.786,41 per oneri della sicurezza;
- con delibera di G.C. n. 534 del 11/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Parcheggi vari di quartiere anno 2017. Nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello. Rimozione cisterne interrate e messa in sicurezza del sito", dell'importo complessivo di € 135.300,00, da finanziarsi con fondi propri, la cui realizzazione è preliminare a quella del parcheggio di cui sopra;

RITENUTO di procedere per l'affidamento dei lavori di rimozione delle cisterne e la messa in sicurezza del sito, dando atto che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione.

PRESO ATTO che in ordine alla riforma normativa introdotta con il c.d. correttivo, D. Lgs. 56/2017, in relazione alle modalità di gara da applicarsi a progetti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, il Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, ha risposto positivamente al quesito del MIT sull'interpretazione del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lettere b), c) e d) e 95, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, nel senso dell'unica lettura rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile sia che la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;

RITENUTO di condividere l'interpretazione fornita da ANAC, disponendo per l'affidamento dei lavori di che trattasi, di procedere con procedura negoziata atteso che l'importo lavori rientra in quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, pertanto si può procedere mediante procedura negoziata "*previa*

consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti" e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando l'efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione all'importo dell'appalto;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- In. Massimo Benvenuti quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2018/534);
- Ing. Lamberto Zanetti, funzionario tecnico, quale direttore dei lavori;
- Geom. Pasqualina Griggio, istr. Geometra, quale direttore operativo;

CONSTATATO, altresì, che con riferimento allo schema di contratto approvato con deliberazione di G.C. n. 534/2018 deve essere riformulato l'art. 14 – Obblighi assicurativi nella parte in cui vengono individuate la somma assicurata e le relative partite, che sono rettificate così come segue:
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 233.000,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
  1.opere pari a € 123.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
  2.valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 10.000,00;
  3.costi di demolizione e di sgombero pari a € 100.000,00;

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornata con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01/03/2018;
- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che

- l'importo lavori ammonta a € 123.000,00 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 30,00 mentre nulla sarà dovuto dalle imprese che intenderanno partecipare alla procedura di selezione del contraente;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;

- il d.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Parcheggi vari di quartiere anno 2017. Nuovo parcheggio a servizio del nodo viario del Bassanello. Rimozione cisterne interrate e messa in sicurezza del sito";

2. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato d'Appalto e nello schema di contratto, qui rettificato all'art. 14, come indicato in premessa (approvati con delibera di G.C. n. 534/2018) ed in particolare:
   - l'importo lavori di € 123.000,00 viene scisso in € 120.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 3.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;

3. che all'affidamento dei lavori si procede con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo l'interpretazione fornita dal Presidente dell'ANAC con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;

4. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato

- In. Massimo Benvenuti quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
- Ing. Lamberto Zanetti, funzionario tecnico, quale direttore dei lavori;
- Geom. Pasqualina Griggio, istr. Geometra, quale direttore operativo;

5. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sito http://www.padovanet.it di apposito avviso per individuare 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 36, c. 7 e art. 216, c. 9 del D. Lgs. 50/2016;

6. che relativamente alle opere da eseguire:
   - trattasi di opere di interventi di rimozione delle cisterne interrate e messa in sicurezza di un'area dove insisteva un distributore di carburanti per le quali, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG12;
   - ai sensi della dell'art. 105, comma 2 della D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;

7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;

9. l'impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore;

10. gli operatori economici esecutori delle opere di bonifica e protezione ambientale (cat. OG12) dovranno possedere iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. (Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare) 120/14 per la categoria 9 classe e);

11. in caso di Raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

12. in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

13. che l'opera è appaltabile;

14. che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016);
15. di gravare la somma di € 30,00 a favore dell'ANAC, sul cap.22311900 "Parcheggi vari di quartiere (in lotti)" del Bilancio di Previsione 2018 - Classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto PF U.2.02.01.09.012 – impegno n. 2018/505/00 (deliberazioni G.C. n. 454/2017 e n. 534/2018) (Vincolo 2017O003)

23/10/2018

Il Capo Settore ad interim
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.10.05.2.02	22311900	U.2.02.01.09.012	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	201800350	2018000050503

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

25/10/2018

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa